

per aderire all'Appello: <http://www.petitiononline.com/conques/petition.html>

Appello indirizzato a:

Presidente della Repubblica italiana
Presidente del Parlamento europeo
Presidente della Corte costituzionale
Presidente del Consiglio dei ministri
Presidente del Senato
Presidente della Camera

DIRITTO DI RESISTENZA CONTRO LE LEGGI RAZZISTE DEL GOVERNO BERLUSCONI

Noi italiani, europei e cittadini del mondo, sottoscriviamo la presente dichiarazione, in palese rifiuto e ripulsa delle recenti leggi razziste varate dal governo di destra, dando la nostra aperta disponibilità ad offrire da subito ospitalità ed asilo a cittadini del mondo, anche non facenti parte della regione Europa e pur privi di carte di soggiorno: i cosiddetti sans-papiers. Siamo infatti convinti che dare ospitalità ed asilo ad uno straniero risponde ai principi della nostra Costituzione e del diritto comunitario ed internazionale, aventi forza e valenza superiore delle leggi fasciste della Lega e di quell'altro partito di destra chiamato, per palese contraddizione - un evidente ossimoro - Popolo della Libertà, invece che, come è in realtà, dell'oppressione autoritaria dei cittadini nelle fabbriche e nel paese. Sappiamo che gli «sportelli sociali» del PRC offriranno a tutti noi piena assistenza, in difesa del diritto di resistenza culturale e sociale di fronte alle gravi illegittimità del potere esecutivo. La norma introdotta con la recente razzista legge sulla cosiddetta sicurezza, - (che non concerne i luoghi di lavoro dove vengono "assassinati" in media tre lavoratori al giorno, né la sicurezza e la vita delle donne vittime della violenza dei maschi portatori "sani" della cultura del patriarcato) - dice che «chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni». E' quindi evidente che la formulazione della norma, in ogni caso razzista, introdotta dall'attuale maggioranza, esclude siano comportamenti penalmente rilevanti quelli caratterizzati da mera ospitalità, ossia non qualificati dall'onerosità e dall'ulteriore finalità di ingiusto profitto.

Sappiamo che la nuova suddetta norma presenta comunque un carattere di palese illegittimità, perché non rispetta, anzi si pone in contrasto con la normativa europea e internazionale che a vario titolo ribadisce che il diritto alla casa è legato alla persona e non al possesso di una cittadinanza e/o di un permesso di soggiorno. Il bisogno ed il correlativo diritto ad un alloggio adeguato, infatti, viene citato in numerosi trattati internazionali sui diritti dell'uomo, ed in particolare: dichiarazione Universale dei Diritti Umani (articolo 25); il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (articolo 11); la Convenzione Internazionale per l'Eliminazione di tutte le forme di

Discriminazione Razziale (articolo 5); la Convenzione per l'eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne (articolo 14); e la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia (articolo 27). La Dichiarazione sul Diritto allo Sviluppo contiene anche un importante riferimento (articolo 8).

Il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, ratificato in Italia con la L.881/1977, e, quindi, norma vigente ed imperativa, all'articolo 11, comma 1, così recita: "Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, che includa un'alimentazione, un vestiario ed un alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita. Gli Stati prenderanno misure idonee ad assicurare l'attuazione di questo diritto, e riconoscono a tal fine l'importanza essenziale della cooperazione internazionale, basata sul libero consenso". L'articolo 2 dello stesso "Patto", dice che "gli Stati parti... si impegnano a garantire che i diritti in esso enunciati verranno esercitati senza discriminazione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione".

Uno dei testi delle Nazioni Unite sui diritti umani più ampiamente ratificati anche dal nostro paese, la Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale, include, nel suo articolo 5, "l'obbligo per gli Stati parti di garantire il diritto di ognuno, senza alcuna distinzione di razza, colore, origine nazionale od etnica, all'eguaglianza di fronte alla legge, segnatamente per quanto riguarda il godimento dei... diritti economici, sociali e culturali, in particolare... il diritto all'abitazione...".

Come è notorio, tutti i trattati e patti ratificati dagli Stati aderenti hanno valore di legge addirittura superiore a quella nazionale, e ciò ancor più a mente dell'art.117, comma 1, della nostra Costituzione che ne definisce la portata: "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali".

La Corte Costituzionale italiana ha sempre ancorato il ragionamento sulla violazione dei dettami costituzionali a quelli indicati dalle normative sovranazionali: così la sentenza Corte Costituzionale n.404/1988. Nella n.217/1988 la Corte Costituzionale ha affermato che «il "diritto all'abitazione" rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione... In breve, creare le condizioni minime di uno Stato sociale, concorrere a garantire al maggior numero di cittadini possibile un fondamentale diritto sociale, quale quello all'abitazione, contribuire a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignità umana, sono compiti cui lo Stato non può abdicare in nessun caso». In altra sentenza, la n.49/1987, ha riconosciuto che «è indubbiamente doveroso da parte della collettività intera impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione».

Nel ricordo degli insegnamenti di Locke e della Costituzione francese del 1793, che affermavano il diritto-dovere dei cittadini di resistere contro i comportamenti illegittimi del «sovrano», sottoscriviamo convinti la sopra estesa dichiarazione.